

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2017.35-40+RP.2017.11-16

Sentenza del 1° marzo 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA,
B. INC.,
C. INC.,
D.,
E.,
F.,

rappresentati dall'avv. Rosa Cappa,

Istanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile

Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e
segg. LTF)

Visti:

- la domanda di revisione del 21 febbraio 2017, con richiesta dell'effetto sospensivo, presentata da A. SA, B. Inc., C. Inc., D., E. e F. concernente la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RR.2016.135-143 del 9 gennaio 2017 (v. act. 1.2);
- l'invito del 22 febbraio 2017 agli istanti a versare l'anticipo delle spese;
- la lettera del 22 febbraio 2017, mediante la quale il MPC ha comunicato di aver già trasmesso alle autorità brasiliane, a seguito della sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio 2017, la documentazione bancaria oggetto della sentenza di cui sopra (v. act. 4);
- lo scritto del 27 febbraio 2017, con il quale gli istanti, alla luce di quanto comunicato dal MPC, hanno dichiarato di ritirare la loro domanda di revisione (v. act. 5).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 27 febbraio 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro della domanda;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che gli istanti hanno indicato il ritiro della propria domanda di revisione alla luce del contenuto della lettera del 22 febbraio 2017 del MPC;
- che in simili circostanze gli insorgenti vanno considerati parti soccombenti giusta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro della domanda di revisione è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine per il versamento dell'anticipo delle spese (act. 3) e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando pertanto contenuti oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale;

- che l'emolumento posto a carico degli istanti va quindi fissato a complessivi fr. 600.-- in solido, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro della domanda di revisione, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è posta a carico degli istanti in solido.

Bellinzona, 1° marzo 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rosa Cappa
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).